



AGGIORNAMENTO DISCIPLINA PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI (WHISTLEBLOWER)

PREMESSA

Il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (La protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti a protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali) aggiorna la disciplina relativa alla segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea da parte delle persone in ragione del proprio rapporto di lavoro, abrogando l'art.54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) del D.Lgs.165/2001(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e l'art.3 (Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale) del D.lgs. 179/2017(Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato)

In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dal presente documento è quello di mettere a disposizione del whistleblower, che opera nel contesto lavorativo di questa ASST, chiare indicazioni operative in ordine alle modalità di segnalazione e alle forme di tutela che gli vengono assicurate.

A tal fine , il presente documento viene pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del proprio sito internet, sottosezione "Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione / Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità.

ART.1 CANALI DI SEGNALAZIONE

Fermo restando la possibilità di denuncia alle Autorità giudiziarie, il legislatore ha individuato tre modalità di comunicazione utilizzabili dai soggetti legittimati ad effettuare le segnalazioni di illeciti:

A. CANALE INTERNO

Il canale di segnalazione interno è affidato dall'Azienda al RPCT , la cui procedura è riportata nell'art. 8 del presente documento.

B. CANALE ESTERNO

Ferma restando la preferenza per il canale interno, è possibile effettuare una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) la cui disciplina è disponibile sul sito internet di ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>).

Tale segnalazione è possibile solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:



- 1) Se il canale interno obbligatorio non è attivo oppure se è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni
- 2) La persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito
- 3) La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure questa potrebbe determinare rischio di ritorsione
- 4) La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere ma la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

Per approfondimenti sulle modalità di presentazione delle segnalazioni attraverso il canale esterno presso ANAC si invita a consultare le apposite “Linee guida” approvate con delibera ANAC N.311/2023(<https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>).

Rimane salvo il dovere di rivolgersi all’Autorità giudiziaria ove ne ricorrano i presupposti.

C.DIVULGAZIONE PUBBLICA

Un’ulteriore modalità di segnalazione è la divulgazione pubblica.

Divulgare pubblicamente consiste nel rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La pubblica divulgazione può essere fatta se il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna, alla quale non è stato dato riscontro nei termini previsti, a cui è seguita una segnalazione esterna, alla quale non è stato dato riscontro nei termini previsti ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato tempestivo riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione o quando il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

Inoltre, è possibile effettuare una segnalazione per pubblica divulgazione quando la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Il segnalante per poter beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto, deve rispettare le condizioni sopra indicate.

Il soggetto che effettua una divulgazione pubblica, così come sopra illustrato, deve considerarsi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti.



ART.2 AMBITO SOGGETTIVO

I soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione di illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro con ASST Valtellina e Alto Lario sono i seguenti:

- i dipendenti, sia tempo determinato che indeterminato;
- I lavoratori autonomi;
- collaboratori, liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

ART.3 AMBITO OGGETTIVO

L'oggetto della segnalazione sono le violazioni, apprese nel contesto lavorativo di ASST Valtellina e Alto Lario, di disposizioni normative nazionali ed europee, intese come comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della ASST Valtellina e Alto Lario e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 (a titolo esemplificativo: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti o omissioni che ledono interessi finanziari dell'UE;
- atti o omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'UE.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate



- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti
- i fondati sospetti

Rientrano anche le comunicazioni ad ANAC delle ritorsioni che coloro che hanno effettuato segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche ritengono di aver subito nel proprio contesto lavorativo.

Non sono ricomprese, tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Non può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

ART.4 ELEMENTI E CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI

Occorre che la segnalazione sia il più possibile circostanziata ed eventualmente documentata.

In particolare, è necessario che la segnalazione contenga le seguenti informazioni:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Inoltre, è importante specificare che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali



ritorsioni.

ART.5 SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni interne anonime, ove circostanziate, vengono gestite dall'Azienda con la procedura ordinaria.

ART.6 TEMPISTICA

La segnalazione può essere effettuata:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

ART.7 LE TUTELE E LE MISURE DI SOSTEGNO

Il D.Lgs.24/2023 prevede un sistema di protezione sia nei confronti dei soggetti legittimati ad effettuare le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, sia nei confronti di quei soggetti¹che, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante.

¹ **Facilitatore**, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata

Personae del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono **legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado**

Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel **medesimo contesto lavorativo** della stessa e che hanno con detta persona un **rapporto abituale e corrente**

Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica

Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d))

Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica



Tale sistema comprende:

A.TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denunciati, al facilitatore, che assiste il segnalante, alla persona coinvolta e alle persone menzionate nella segnalazione, occorre che l'acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche, denunce e le comunicazioni tra le autorità competenti, avvenga in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali .

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Inoltre:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

-nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità' della persona segnalante non può' essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

-nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare o nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione.

B. TUTELA DA RITORSIONI

Il legislatore ha vietato ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata ed ha inserito nel D.Lgs.24/2023 un elenco esemplificativo e non esaustivo di tutto ciò che può rappresentare una ritorsione.



Per «ritorsione» si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Le comunicazioni delle ritorsioni, che i soggetti ritengono di aver subito a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata, vanno indirizzate ad ANAC.

La disciplina delle suddette comunicazioni è contenuta nelle "Linee guida" approvate con delibera ANAC N.311/2023(<https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>).

C. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA' RISPETTO ALLA RIVELAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI ALCUNE CATEGORIE DI INFORMAZIONI.

Per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche operano, al ricorrere di determinate condizioni, le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni.

L'assenza delle già menzionate condizioni comporterebbe, per tali soggetti, conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa,

Le limitazioni di responsabilità operano solo nei casi in cui ricorrono cumulativamente le seguenti due condizioni:

- 1) Fondati motivi, al momento della rilevazione o diffusione delle informazioni, per ritenere che tale rivelazione o diffusione sia necessaria per svelare la violazione
- 2) Effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia nel rispetto delle condizioni che il legislatore ha previsto nel d.lgs. n. 24/2023 per beneficiare delle tutele.

Un'ulteriore forma di tutela comporta la possibilità che ANAC stipuli convenzioni con enti del Terzo settore affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno al segnalante. In particolare, tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione, sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

ART.8 MODALITA' DI PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

L'Azienda affida la gestione della segnalazione interna unicamente al RPCT che può avvalersi di collaboratori individuati per la funzione e autorizzati al trattamento dei dati.

A tal fine l'Azienda assicura che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità al regolamento (UE) 2016/679.

La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal RPCT deve essere inoltrata dal ricevente, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L'Azienda tutela anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nelle segnalazioni fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L'Azienda, in attesa di attivare la segnalazione anche attraverso una piattaforma informatica dotata di strumenti di crittografia, individua le seguenti modalità di segnalazione interno a disposizione di tutti i soggetti legittimati:

- Servizio postale: ASST Valtellina e Alto Lario- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) – Via Stelvio n.25 – 23100 Sondrio con invio del modulo, reso disponibile sul proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti-Corruzione”, debitamente compilato in doppia busta chiusa recante la dicitura “RISERVATA PERSONALE”;
- “brevi manu” con consegna del modulo, reso disponibile sul proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti-Corruzione” debitamente compilato personalmente al RPCT;
- incontro diretto con il RPCT su richiesta del segnalante, che dovrà redigere apposito verbale, adottando le opportune cautele di riservatezza.

La segnalazione, indipendentemente dalla modalità con la quale viene effettuata, è oggetto di protocollazione riservata, mediante autonomo registro, da parte del RPCT.



Il RPCT, direttamente o tramite uno dei collaboratori individuati per la funzione:

- a) rilascia alla persona segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante, anche per richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti;
- c) dà seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

Il RPCT, o uno dei collaboratori individuati per la funzione:

- procede preliminarmente a verificare la sussistenza dei requisiti essenziali per l'effettuazione della segnalazione interna;
- se all'esito di tale vaglio preliminare non ricorrono i suddetti requisiti, archivia la segnalazione poiché improcedibile;
- se all'esito di tale vaglio preliminare riscontra la presenza dei suddetti requisiti, procede a valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità;
- se all'esito di tale valutazione la segnalazione è considerata inammissibile, la stessa viene archiviata, dando conto dell'attività espletata e dei relativi esiti in apposito verbale;
- se all'esito di tale valutazione la segnalazione è considerata ammissibile in quanto non palesemente infondata, avvia l'istruttoria interna e valuta le misure da adottare, considerando anche a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati.
- in ogni caso, provvede a dare riscontro al segnalante

ART.9 POTERE SANZIONATORIO

Tra i principali poteri che il D.lgs. 24/2023 assegna ad ANAC, rientra anche il potere sanzionatorio. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.21 del D.lgs. 24/2023 vengono applicate al responsabile.

ART.10 DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Ai sensi del D.lgs. 24/2023 i soggetti tutelati hanno anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

A tal proposito, si precisa che qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di



quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Anche in questo caso vigono le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni, nonché sulla tutela per le ritorsioni subite dal denunciante.

ART.11 REVISIONE PERIODICA DEL TESTO

Il presente atto potrà essere oggetto di revisione periodica, anche a seguito di osservazioni da parte dei soggetti interessati.

Per approfondimenti, si invita a consultare le "Linee guida" approvate con delibera ANAC N.311/2023(<https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>).

ART.12 RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente documento, si rinvia al d.lgs.24/2023